

L'Aquila,

FAQ

AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI PROPOSTE DI INTERVENTO PER IL RESTAURO E LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO ARCHITETTONICO E PAESAGGISTICO RURALE DA FINANZIARE NELL'AMBITO DEL PNRR.

1. Possono presentare domanda le ASBUC? Se sì, si può costituire raggruppamento temporaneo con alcune associazioni del territorio?

SI, le A.S.B.U.C. (Amministrazione Separata dei Beni di Uso Civico) essendo Enti del Terzo Settore possono presentare domanda, purché rispettino le prescrizioni del bando. In particolar modo, si veda l'art. 7. In particolare:

- Comma 1:
*"Possono presentare domanda di finanziamento persone fisiche e soggetti privati profit e non profit, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, **enti del terzo settore e altre associazioni, fondazioni, cooperative, imprese in forma individuale o societaria, che siano proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di immobili appartenenti al patrimonio culturale rurale, definiti all'art.5 del presente Avviso pubblico.**"*
- Comma 4:
"Sono ammissibili anche progetti che intervengano su beni del patrimonio architettonico e paesaggistico rurale di proprietà pubblica e di cui i soggetti privati, profit e non profit, enti del terzo settore e altre associazioni ne abbiano la piena disponibilità, con titoli di godimento di durata pari almeno a 5 anni successivi alla conclusione amministrativa e contabile dell'operazione finanziata, mantenendo i vincoli di destinazione per analoga durata, fermo restando che deve essere assicurato che il sostegno finanziario del presente Avviso non vada a coprire costi che già costituiscono impegni (o parte degli impegni) già contratti dal soggetto privato con l'Ente pubblico proprietario.
- Comma 5:
*"I soggetti di cui al comma 1 dovranno **dimostrare di essere proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo degli immobili ove intendono realizzare gli interventi, in data antecedente al 31 dicembre 2020**, nonché di impegnarsi a condurre l'attività oggetto dell'intervento per una durata residua, a decorrere dalla conclusione amministrativa e contabile dell'operazione finanziata, pari ad almeno cinque anni.*

In riferimento alla seconda domanda, si precisa che, visto quanto dettato dall'art. 7, comma 6,

*"I soggetti di cui al comma 1 assumono il ruolo di Soggetto beneficiario; **nel caso siano presenti più soggetti aventi titolo, uno solo di essi assume il ruolo di Soggetto beneficiario, ai fini della presentazione della domanda di finanziamento di cui al presente Avviso**",*

possono presentare domanda più soggetti, rappresentati da un solo soggetto beneficiario (capofila), **solo se tale soggetto è "l'avente titolo"**, come da art. 7, comma 1.

2. È possibile partecipare con un "Comodato d'uso gratuito" non antecedente al 31 dicembre 2020 di un bene pubblico affidato all'associazione?

NO. L'art. 7, comma 5 richiama espressamente la necessità di dimostrare di essere proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo degli immobili oggetto degli interventi **in data non successiva al 31/12/2020.**

"I soggetti di cui al comma 1 dovranno dimostrare di essere proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo degli immobili ove intendono realizzare gli interventi, in data antecedente al 31 dicembre 2020, nonché di impegnarsi a condurre l'attività oggetto dell'intervento per una durata residua, a decorrere dalla conclusione amministrativa e contabile dell'operazione finanziata, pari ad almeno cinque anni".

3. Art 5, comma 3. "Non sono ammissibili le operazioni riguardanti beni localizzati nei centri abitati". Definizione di centro abitato.

La definizione di centro abitato può essere rintracciata del Nuovo Codice della Strada, Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, all' art. 3 comma 1, punto 8 che **definisce il centro abitato: «insieme di edifici, delimitato lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e fine.** Per insieme di edifici si intende un raggruppamento continuo, ancorché intervallato da strade, piazze, giardini o simili, costituito da non meno di venticinque fabbricati e da aree di uso pubblico con accessi veicolari o pedonali sulla strada»

Si può far riferimento anche alla definizione più dettagliata stabilita dall'ISTAT: "aggregato di case contigue o vicine con interposte strade, piazze e simili, o comunque brevi soluzioni di continuità caratterizzato dall'esistenza di servizi od esercizi pubblici (scuola, ufficio pubblico, farmacia, negozio o simili) che costituiscono una forma autonoma di vita sociale e, generalmente, anche un luogo di raccolta per gli abitanti delle zone limitrofe in modo da manifestare l'esistenza di una forma di vita sociale coordinata dal centro stesso" [Descrizione dei dati geografici e delle variabili censuarie per sezione di censimento Anni 1991, 2001, 2011], qualora lo strumento urbanistico vigente sia precedente all'1 gennaio 2012. Tale perimetrazione è consultabile al seguente link al GIS ufficiale di Istat: <https://gisportal.istat.it/IstatViewer> da pc o cellulare.

Per procedere alla consultazione, all'interno del link, individuare nella mappa la localizzazione del bene attraverso l'inserimento dell'indirizzo in alto a sinistra o zoomando sulla mappa. Per meglio vedere l'ubicazione del bene, visualizzare la foto aerea generale cliccando in alto a destra sull'icona con i quattro quadrati ("Galleria mappe di base") e, nella casella che compare, cliccare su "Immagini". Per vedere la perimetrazione del centro abitato, cliccare poi ancora in alto a destra sull'icona con il foglio e il simbolo: "+". A questo punto si apre una casella, cliccare sopra a "GalleryLayer" e quando compare il menù a tendina, cliccare su "Webcensus2011". A questo punto compare nella mappa il perimetro rosso, che rappresenta appunto il perimetro del centro abitato.

4. Un progetto presentato da un ETS con sede legale in Abruzzo che ha come oggetto un intervento di ristrutturazione di un immobile rurale situato fuori regione è eleggibile?

NO. All'art. 7, comma 10 si fa espreso riferimento a beni situati sul territorio della regione.

"Le proposte di intervento potranno riguardare beni situati sull'intero territorio della Regione Abruzzo".

5. In caso di bene collabente, è possibile proporre come intervento di recupero e valorizzazione la totale demolizione e la integrale ricostruzione del bene?

NO. Il recupero delle volumetrie preesistenti per realizzare una struttura ex novo non è ammissibile a finanziamento. Al contrario, è ammissibile a finanziamento un intervento di messa in sicurezza e di valorizzazione dei resti/ruderi facendoli rimanere visibili, anche ad esempio con apporti tecnologici per favorire visite turistiche (volendo anche virtuali) dei luoghi e riscoprire gli aspetti originari dei beni.

6. Se un edificio diruto, accatastato con Categoria A/5, situato nel centro storico della ... vincolato dalla Soprintendenza come edificio di pregio, possa avere i requisiti per accedere alla presentazione di una proposta di intervento.

I beni oggetto di intervento devono possedere i requisiti previsti agli articoli 4 e 5 dell'avviso pubblico. In particolare si leggano:

- il comma 3, dell'art. 4:

“3. Gli interventi di tutela e valorizzazione dei paesaggi rurali storici, di cui al comma precedente, possono interessare immobili, appartenenti alle tipologie di architettura rurale descritte al successivo articolo 5 per i quali:

- a. sia intervenuta la **dichiarazione di interesse culturale con corrispondente decreto ministeriale ai sensi del D.lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii.**;*
- b. ovvero **che abbiano più di settanta anni e siano censiti o classificati dagli strumenti regionale e comunali di pianificazione territoriale e urbanistica.**”*

- il comma 2 e 3 dell'art.5

“2. Le tipologie di architettura rurale sono individuabili negli edifici ed insediamenti storici che siano testimonianze significative della storia delle popolazioni e delle comunità rurali, delle rispettive economie agricole tradizionali, dell'evoluzione del paesaggio. Rientrano in questa definizione:

- a. **edifici rurali:** manufatti destinati ad abitazione rurale o destinati ad attività funzionali all'agricoltura (mulini ad acqua o a vento, frantoi, tholos, case di terra, etc.), che abbiano o abbiano avuto un rapporto diretto o comunque connesso con l'attività agricola circostante e che non siano stati irreversibilmente alterati nell'impianto tipologico originario, nelle caratteristiche architettonico-costruttive e nei materiali tradizionali impiegati;*
- b. **strutture e/o opere rurali:** i manufatti che connotano il legame organico con l'attività agricola di pertinenza (fienili, ricoveri, stalle, essicatoi, forni, pozzi, recinzioni e sistemi di contenimento dei terrazzamenti, sistemi idraulici, fontane, abbeveratoi, ponti, muretti a secco e simili);*
- c. **elementi della cultura, religiosità, tradizione locale:** manufatti tipici della tradizione popolare e religiosa delle comunità rurali (cappelle, chiese rurali, edicole votive, ecc.), dei mestieri della tradizione connessi alla vita delle comunità rurali, ecc.*

3. Non sono ammissibili le operazioni riguardanti beni localizzati nei centri abitati.”

7. Art. 4, comma 3 dell'Avviso pubblico. Cosa si intende per beni *“che abbiano più di settanta anni e siano censiti o classificati dagli strumenti regionale comunali di pianificazione territoriale e urbanistica”*.

Sono ammissibili al bando in oggetto le tipologie di patrimonio culturale rurale definite dall'art. 4 e 5 dell'Avviso pubblico, ovvero gli edifici e insediamenti storici che rappresentino testimonianze significative della storia delle popolazioni e delle comunità rurali, delle rispettive economie agricole tradizionali, dell'evoluzione del paesaggio.

Pertanto, qualora venga fornita documentazione atta a sostenerne il valore storico testimoniale (cartografia storica, esiti di ricerche storiche documentabili, ...) e purché l'immobile abbia più di 70 anni il bene, seppure non accatastato al NCEU, ne potrà essere valutata l'ammissibilità al bando. In tal caso, al contempo, il bene per il quale si propone l'intervento, esso dovrà venire correttamente accatastato una volta concluso l'intervento finanziato.

Come ulteriore precisazione, l'Art. 4, comma 3 chiarisce che “gli interventi di tutela e valorizzazione dei paesaggi rurali storici, di cui al punto precedente, potranno interessare immobili, appartenenti alle tipologie di architettura rurale descritte al successivo articolo 5, per i quali sia intervenuta la dichiarazione di interesse culturale con corrispondente decreto ministeriale ai sensi del D.lgs. n. 42/2004 e ss.mm. e ii. ovvero che abbiano più di 70 anni e siano censiti o classificati dagli strumenti regionale e comunali di pianificazione territoriale e urbanistica”.

Con **classificazione** si intende riferirsi all'individuazione all'interno degli strumenti urbanistici comunali di edifici di interesse storico-architettonico, mentre con **censiti** si intende in maniera estensiva almeno individuati, schedati dagli strumenti urbanistici o presenti nella Carta Tecnica Regionale, rintracciabile al sito <http://geoportale.regione.abruzzo.it/>

8. Se per un bene storico dell'architettura rurale è in corso la richiesta di dichiarazione di interesse culturale, qualora questa venga ottenuta dopo la presentazione della domanda, l'intervento può comunque avere il riconoscimento del 100% del finanziamento?

Se il proprietario/possessore/detentore dell'immobile ha ricevuto la comunicazione di avvio del procedimento di dichiarazione d'interesse ai sensi dell'art. 14 comma 1 del D.lgs. 42/2004, come da comma 4, in via cautelare lo stesso deve essere trattato come se già fosse un bene dichiarato d'interesse culturale sino all'adozione del provvedimento di tutela, nei termini di legge fissati in 120 giorni dalla avvenuta ricezione da parte del proprietario della comunicazione di avvio dell'iter.

Se in forza della comunicazione di avvio del procedimento ricevuta il proprietario vorrà candidare il bene al finanziamento del 100%, tale comunicazione dovrà essere allegata alla domanda, ed una volta ricevuta la notifica della dichiarazione d'interesse culturale sul bene oggetto dell'intervento sarà chiamato a esibirlo. Il provvedimento di concessione del finanziamento del 100% sarà pertanto condizionato all'effettivo ottenimento della dichiarazione di interesse culturale ai sensi dell'art.13 del D.Lgs 42/2004, previa sottoscrizione dell'impegno del proprietario a sostenere il rimanente 20% dell'importo qualora il procedimento non sortisse esito positivo

9. Come poter suffragare la dichiarazione sostitutiva di atto notorio che l'immobile abbia più di 70 anni?

Atteso che l'epoca di costruzione degli immobili candidati a finanziamento è un requisito di ammissibilità, e che la Dichiarazione sostitutiva per l'autocertificazione è documento necessario per la completezza del fascicolo progettuale, ma non sufficiente, atteso che il requisito della "storicità" del bene deve poter essere verificabile già in fase istruttoria, si suggerisce di allegare quale ulteriore documentazione al fascicolo progettuale medesimo, o di avere a pronta disposizione, uno o più dei seguenti documenti: atto notarile di successione, donazione, compravendita che riporti l'epoca di costruzione, foto storiche dell'area in cui il bene insiste, la planimetria catastale d'impianto (da catasto storico), cartografie storiche eventualmente disponibili da SIT regionale o dall'ufficio tecnico amministrazione comunale, la carta IGM-Istituto Geografico Militare ovvero ortofoto storica dell'area.

10. Ai fini della presentazione della domanda è possibile operare la delega a soggetto terzo per la trasmissione della domanda su applicativo? E per la presentazione della domanda?

Si chiarisce che ai fini del presente Avviso un soggetto può candidare una ed una sola domanda, nel senso che questa è intestata a lui, che rimane in caso di ammissione a finanziamento, l'unico Soggetto Beneficiario. Il singolo proprietario che voglia avvalersi di un soggetto delegato (ad esempio un parente di proprietario molto anziano o di proprietario fisicamente impossibilitato a seguire le operazioni di candidatura) deve procedere con apposita delega con procura speciale, cioè un atto giuridico con cui il rappresentato conferisce il potere di compiere specifici atti giuridici nel suo interesse al rappresentante, e la procura deve essere autenticata da notaio ovvero da un pubblico ufficiale del Comune di riferimento. Il soggetto delegato a presentare per conto del proprietario o titolare del bene riceve delega solo ai fini della presentazione della domanda e in nessun caso si configurerà in futuro come Soggetto Beneficiario.

Ai soli fini della trasmissione della domanda su applicativo CDP il soggetto proponente (sia esso il titolare ovvero suo delegato) può avvalersi di professionista terzo, il quale si accrediterà ed opererà dichiarando le specifiche del soggetto che gli ha conferito mandato alla trasmissione su applicativo.

11. E' possibile sostituire nella domanda e negli allegati progettuali alla firma digitale la firma autografa con allegato il documento di identità del dichiarante?

No, l'Avviso prevede a pena di esclusione che il soggetto proponente (sia esso il titolare ovvero suo delegato – si veda FAQ n. 2) firmi ogni atto per il quale è richiesta la sottoscrizione con propria firma digitale.

12. Una domanda può riguardare più di un bene cumulando le richieste di contributo?

No, l'Avviso prevede che un soggetto proponente possa candidare una sola domanda di finanziamento per un massimale di 150.000,00 euro ma, in una stessa domanda, possono essere previsti interventi su più beni, purché insistenti nella medesima area e strettamente collegati tra loro, oltre che tutti di proprietà dello stesso soggetto: ad esempio un complesso di trulli con antistante pozzo o edicola votiva o muretto a secco, una chiesetta rurale con antistante muretto a secco, ecc....

13. Errata corrige: Allegato 2, sezione F, lettera c. “ultimazione lavori”.

La data si consegna dei lavori è il **30/06/2023**, come previsto dall'Avviso pubblico e NON il 31/01/2023, come indicato per mero errore di battitura.